

FINALITÀ

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. Gli assegni familiari sono perlopiù di competenza dei Cantoni. Vi sono dunque 26 legislazioni cantonali differenti, ciascuna delle quali determina in altro modo il genere e l'importo degli assegni versati, gli aventi diritto e l'organizzazione del sistema di assegni.

PERSONE ASSICURATE

Risultano assicurate tutte le persone impiegate presso un'azienda affiliata alla cassa di compensazione per gli assegni familiari HOTELA che rientrano nella categoria dei lavoratori salariati ai sensi delle normative di legge sull'AVS.

PRESTAZIONI

Il versamento degli assegni avviene in conformità alla legge cantonale sugli assegni familiari.

In tutti i cantoni sono previsti assegni per i figli, e nella maggior parte di essi vengono erogati assegni per la formazione; numerosi cantoni concedono anche assegni di nascita. L'importo dei contributi varia ed è soggetto ad adeguamenti periodici. Le condizioni per la corresponsione degli assegni sono definite esclusivamente dai cantoni.

CONTRIBUTI

I contributi sono a carico del datore di lavoro, ad eccezione del Canton Vallese dove una quota è a carico del lavoratore. Sono calcolati in base al salario AVS. Il conteggio definitivo dei contributi viene effettuato alla fine dell'anno. Lungo l'arco del periodo è richiesto il versamento di contributi d'acconto forfettari, determinati in base al bilancio relativo ai salari.

Il certificato d'assicurazione, consegnato all'inizio di ogni anno, fa fede per quanto riguarda i tassi di contribuzione definitivi.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. È possibile rescinderlo alla fine di un anno civile osservando un periodo di preavviso di 6 mesi; il contratto termina anche nel caso subentra un nuovo titolare dell'azienda, cessione della società o cessazione dell'attività.

